



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Misure urgenti in materia di personale".

Testo ddl

Art. 1

Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente Foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può presentare domanda, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012.

Art. 2

Lavoro straordinario

1. In deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprendività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per gli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali nonché delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, può autorizzare il personale non dirigente dell'Amministrazione regionale ad effettuare, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili e, comunque, sino ad un massimo di ottomila ore complessive nel periodo compreso tra i novanta giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i trenta giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.
2. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è abrogato.
3. La deroga dell'onnicomprendività del trattamento retributivo di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti.

Art. 3

Completamento progressioni professionali

1. Al fine di consentire il completamento delle progressioni professionali dell'anno 2013 al personale dell'Amministrazione regionale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e degli enti, istituti e agenzie del comparto regionale di contrattazione sono stanziati, a decorrere dal 2015, risorse per complessivi euro 330.000 da ripartirsi tra le amministrazioni del comparto regionale con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
2. Le progressioni di cui al comma 1 rivestono per gli anni 2013 e 2014 esclusivamente carattere giuridico e possono essere riconosciute unicamente al personale che non ha beneficiato di progressioni professionali con decorrenza successiva al 1 gennaio 2007.
3. L'Ente Acque della Sardegna e l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa sono autorizzati a stanziare risorse per le finalità di cui ai commi precedenti nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci.

Art. 4

Uffici ausiliari degli organi di direzione politica e indennità di gabinetto

1. Le funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31) sono esercitate dal componente dell'ufficio di gabinetto di cui alla lett. a), commi 1 e 2, dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e s.m.i.; allo stesso componente è assegnato il personale di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.
2. L'unità di personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9 e s.m.i. non è ricompresa tra quelle previste dall'articolo 27, commi 1, lett. d) e 2, lett. d) della legge regionale n. 32 del 1988 e s.m.i.
3. Al personale assegnato agli uffici di gabinetto per il quale non trova applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro compete un'indennità di gabinetto determinata con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale n. 32 del 1988 e s.m.i.

Art. 5

Contrattazione collettiva regionale

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015 del personale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, finalizzata alla definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile è determinato, a decorrere dall'anno 2015, in euro 160.000, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap. Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015.

Art. 6

Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

1. L'indennità spettante al personale comandato di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) è rapportata all'importo corrispondente a 54 ore mensili di lavoro straordinario.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui 45.000 per l'articolo 1, in annui euro 330.000 per l'articolo 3 ed in annui euro 160.000 per l'articolo 5. Detti oneri gravano sull'U.P.B. S01.02.003 del bilancio della Regione per l'anno 2015 e sulle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi; ad essi si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa già destinata agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 e s.m.i. (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione).
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni.

IN DIMINUZIONE

U.P.B. S01.01.002

- Capitolo SC01.0008	2015	€ 535.000,00
	2016	€ 535.000,00
	2017	€ 535.000,00

IN AUMENTO

U.P.B. S01.02.003

- Capitolo SC01.0201	2015	€ 30.000,00
	2016	€ 30.000,00
	2017	€ 30.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Capitolo SC01.0222	2015	€ 15.000,00
	2016	€ 15.000,00
	2017	€ 15.000,00

- Capitolo NI (Fondo da ripartire per il completamento delle progressioni professionali dell'Amministrazione regionale, degli Enti, delle Agenzie e degli Istituti del comparto di contrattazione regionale)

	2015	€ 330.000,00
	2016	€ 330.000,00
	2017	€ 330.000,00

- Capitolo SC01.0216	2015	€ 160.000,00
	2016	€ 160.000,00
	2017	€ 160.000,00

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).